

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

N° 1984 24.9.2013

CONCESSIONE DI LOCULO USATO

nel Cimitero di CERBAIA

L'anno DUEMILATREDICI e questo di VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE (24/9/2013) nella Residenza Municipale del Comune intestato.

Fra il Dott. BASTIANONI ROBERTO non in proprio, ma nella sua qualità di Funzionario del Comune suddetto, C. F. n. 00793290487

e il Sig. BAGNOLI RENZO nato a San Casciano Val di Pesa il 25/08/1930 residente a San Casciano V.P. Via Empolese, 308, C.F. n. BGNRNZ30M25H791F, è stato convenuto quanto appresso.

Il Funzionario Responsabile, in esecuzione del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e delle norme e condizioni che disciplinano le concessioni cimiteriali,

CONCEDE

al Sig. BAGNOLI RENZO che accetta e si obbliga per sé ed eredi, l'uso di loculo usato contraddistinto con il n. 20 fila IV reparto VICINO CAPPELLA DEL FRANCIA nel cimitero di CERBAIA per la tumulazione dei resti mortali di BAGNOLI RUTILIO e futura salma di BAGNOLI RENZO sotto la osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei seguenti patti e condizioni:

1) Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune è di € 1.408,55 (€ millequattrocentootto/55) a norma delle tariffe in vigore. Tale

somma è stata dal Concessionario versata alla Tesoreria Comunale in data 24/9/2013 come da bolletta n. 2625.

2) La presente concessione s'intende fatta ed accettata alle condizioni e modalità risultanti dalle norme di legge e regolamenti in materia di igiene, sanità e polizia mortuaria in vigore, nonché da tutte le altre disposizioni che potranno in proposito essere emanate.

3) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso per la sepoltura della salma sopraindicata, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.

Qualora, per volontà dei parenti, la salma stessa venisse in seguito rimossa dal loculo con il presente atto concesso in uso, per darle qualsiasi altra destinazione, lo stesso ritornerà nella piena ed assoluta disponibilità del Comune.

4) Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l'anno del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni previa approvazione dell'Autorità Comunale.

Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato, come pure la manutenzione della tomba e di quant'altro forma oggetto della presente concessione, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario e dei suoi eredi, ai quali si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati anche verbalmente alla suddetta manutenzione od al restauro, avessero a rifiutarsi o, comunque, non provvedessero.

5) La concessione del diritto d'uso è fatta per la durata di anni 60 (sessanta)

decorrenti dal 24/9/2013.

6) Allo scadere della concessione, gli aventi diritto potranno, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di concessione vigente all'atto della richiesta.

In mancanza di tale domanda la concessione cadrà nella libera disposizione del Comune, il quale provvederà, a propria cura e spese, alla estumulazione del feretro ed alla sua inumazione, a norma di quanto previsto dall'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, salvo diversa autorizzazione in base alle norme vigenti.

7) L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte del loculo concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Le spese per questo atto di concessione e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per accettazione

IL CONCESSIONARIO IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott. Roberto Bastianoni)